

Milano, 10 Gennaio 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede
CIRCOLARE N. 4/ 2019

**LEGGE DI BILANCIO 2019 (L. 30.12.2018 N. 145)
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE, DI BILANCIO E DI AGEVOLAZIONI – PARTE QUARTA**

Proseguiamo la esposizione sintetica delle principali novità della “Legge di bilancio 2019”, in vigore dall’1.1.2019.

SOMMARIO:

- Imposta sostitutiva sui compensi dell’attività di lezioni private e ripetizioni
- Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazioni
- Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga detrazione
- Proroga del c.d. “bonus mobili”
- Proroga del c.d. “bonus verde”
- Concessione gratuita di terreni a giovani imprenditori agricoli
- Coadiuvante coltivatore diretto
- Acquisti da parte di turisti stranieri - Utilizzo del contante
- Agevolazione “Resto al Sud”
- Regime di imposizione sostitutiva per le persone fisiche titolari di pensione estera
- Mantenimento del cane guida
- Aumento della detrazione
- Sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e ridotta
- Aliquota IVA dei dispositivi medici
- Riduzione della base imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato - Estensione al coniuge superstite del comodatario
- Proroga della maggiorazione TASI per l’anno 2019
- Modalità di determinazione della TARI - Proroga dei coefficienti per l’anno 2019
- Mancata proroga della sospensione degli aumenti dei tributi locali
- Modifiche al regime dei PIR

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DELL'ATTIVITA' DI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI

Viene istituita un'imposta sostitutiva, pari al 15%, sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni.

Ambito soggettivo

La misura è riservata ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l'attività di lezioni private e ripetizioni.

I dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Imposizione sostitutiva

I compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni sono tassati con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, versata entro i medesimi termini dell'IRPEF.

Decorrenza

Il regime è operativo a decorrere dall'1.1.2019, ma un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità per l'esercizio dell'opzione per la tassazione ordinaria, nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – PROROGA DETRAZIONI

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esempio la sostituzione degli infissi) l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – PROROGA DETRAZIONE

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

PROROGA DEL C.D “*BONUS MOBILI*”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. “*bonus mobili*” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2018.

PROROGA DEL C.D “*BONUS VERDE*”

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti:

- la “sistematizzazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

CONCESSIONE GRATUITA DI TERRENI A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

Viene prevista, a favore di determinati soggetti:

- l’assegnazione a titolo gratuito di alcuni terreni agricoli statali o di proprietà di enti pubblici già destinati all’alienazione o alla locazione;
- la concessione di un mutuo per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno concesso gratuitamente.

Immobili da assegnare

Potranno essere oggetto di assegnazione gratuita:

- una quota del 50% dei terreni di cui all’art. 66 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1, ossia “terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti” ai sensi del DLgs. 85/2010 “nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell’Agenzia del demanio”, come individuati dal DM 20.5.2014;
- una quota del 50% dei terreni di cui all’art. 3 del DL 20.6.2017 n. 91, ovvero i terreni agricoli abbandonati o inculti individuati dai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia affinché potessero essere dati in concessione a soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all’utilizzo del bene.

Soggetti beneficiari

I terreni agricoli in questione saranno assegnati gratuitamente a:

- nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021;
- società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30%.

Viene specificato che, per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del Titolo I del DLgs. 21.4.2000 n. 185, il quale reca misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

Durata dell’assegnazione

I terreni in questione saranno assegnati ai soggetti sopra individuati per un periodo non inferiore a 20 anni.

Mutuo gratuito per l’acquisto della prima casa

Viene previsto che ai nuclei familiari che accedono alla suddetta concessione di terreni sia concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000,00 euro, per la durata di 20 anni, a tasso di interesse pari a zero, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.

Decreto attuativo

I criteri e le modalità di attuazione delle misure sopra illustrate saranno definiti con decreto interministeriale.

COADIUVANTE COLTIVATORE DIRETTO

Viene disposto che i coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti,

beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.

ACQUISTI DA PARTE DI TURISTI STRANIERI - UTILIZZO DEL CONTANTE

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti in deroga al limite di 2.999,99 euro generalmente applicabile.

In particolare, tale deroga è stata disposta per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), aventi residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
- presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), e presso agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR 633/72).

In materia vengono apportate le seguenti novità:

- il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale è elevato da 10.000,00 a 15.000,00 euro; tale circostanza, in applicazione del principio del “*favor rei*”, dovrebbe rendere non punibili eventuali violazioni commesse per importi compresi fra 10.000,00 e 15.000,00 euro;
- la deroga si applica anche ai cittadini di Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, in passato soggetti al limite ordinario di 2.999,99 euro.

AGEVOLAZIONE “RESTO AL SUD”

La platea di potenziali beneficiari della misura di sostegno “Resto al Sud” viene ampliata:

- elevando da 35 a 45 anni l'età massima entro la quale è possibile accedere all'agevolazione; il beneficio spetta quindi ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni;
- estendendo l'agevolazione alle attività libero professionali, originariamente escluse.

REGIME DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA PER LE PERSONE FISICHE TITOLARI DI PENSIONE ESTERA

Viene introdotto un regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia (nuovo art. 24-ter del TUIR).

Decorrenza

In mancanza di una norma di decorrenza specifica, il nuovo regime dovrebbe trovare applicazione a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia effettuati dall'1.1.2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019).

Ove si ritenessero valide le indicazioni fornite con riferimento al regime dei c.d. neo-domiciliati di cui all'art. 24-bis del TUIR, il nuovo regime potrebbe trovare applicazione anche nei casi in cui il trasferimento di residenza sia avvenuto nel 2018 (nel rispetto delle ulteriori condizioni di legge), con esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019.

Requisiti soggettivi di accesso all'agevolazione

Sono interessate le persone fisiche, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che:

- trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR), in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti;

- non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace.

Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Redditi agevolati

Sono interessati i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero individuati mediante una lettura "a specchio" dei criteri previsti dall'art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Caratteristiche dell'imposta sostitutiva

Per effetto dell'esercizio dell'opzione, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali), calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione.

Esclusione di Stati o territori esteri

Le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, con conseguente applicazione del regime ordinario e spettanza del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (la fruizione di tale credito sarebbe, invece, inibita per il reddito soggetto ad imposta sostitutiva).

Esenzione dall'obbligo di compilare il quadro RW e di versare l'IVIE e l'IVAFE

Per i periodi d'imposta di validità dell'opzione opera l'esenzione dall'obbligo di compilare il quadro RW e di versare l'IVIE e l'IVAFE.

Esercizio e validità dell'opzione

L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i primi cinque periodi d'imposta successivi.

Revoca e cessazione dell'opzione

L'opzione è revocabile dal contribuente (fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti) e cessa:

- laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti normativamente previsti o il venir meno degli stessi;
- in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti di legge.

La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA – AUMENTO DELLA DETRAZIONE

Dall'1.1.2019, per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida spetta una detrazione IRPEF nella misura forfetaria di 1.000,00 euro (fino al 31.12.2018 la misura della detrazione è fissata a 516,46 euro).

STERILIZZAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RELATIVA ALLE ALIQUOTE IVA ORDINARIA E RIDOTTA

In relazione all'aumento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta previsto dalla "clausola di salvaguardia" (art. 1 co. 718 lett. a) e b) della L. 190/2014) in assenza del reperimento di risorse finanziarie equivalenti da parte dello Stato, è stabilita:

- la sterilizzazione dell'incremento per l'anno 2019;
- una rimodulazione degli eventuali aumenti per gli anni successivi.



Aliquota IVA ordinaria

Per l'anno 2019 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:

- 25,2% a decorrere dall'1.1.2020;
- 26,5% a decorrere dall'1.1.2021.

Aliquota IVA ridotta

Per l'anno 2019 l'aliquota IVA ridotta è confermata in misura pari al 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 13% a decorrere dall'1.1.2020.

ALIQUOTA IVA DEI DISPOSITIVI MEDICI

Si stabilisce che devono intendersi compresi nei beni soggetti all'aliquota IVA del 10% di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU E TASI PER GLI IMMOBILI IN COMODATO – ESTENSIONE AL CONIUGE SUPERSTITE DEL COMODATARIO

L'agevolazione ai fini dell'IMU e della TASI prevista dal co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011 per le abitazioni concesse in comodato ai parenti è estesa, dall'1.1.2019, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Si ricorda che il suddetto co. 3 prevede che, al ricorrere di alcune condizioni, sia ridotta del 50% la base imponibile dell'IMU, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè ai figli oppure ai genitori) che la destinano ad abitazione principale.

PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE TASI PER L'ANNO 2019

I Comuni che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, hanno confermato la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) possono continuare a mantenerla anche per l'anno 2019 con espressa deliberazione del Consiglio comunale.

Così, ad esempio, anche per l'anno 2019 e per la generalità degli immobili, l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può arrivare fino all'11,4 per mille.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TARI - PROROGA DEI COEFFICIENTI PER L'ANNO 2019

In relazione alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, anche per l'anno 2019 i Comuni potranno:

- prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/99 per la determinazione della tassa rifiuti, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;
- non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1, concernenti i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

MANCATA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI

Per l'anno 2019 non è stata prevista la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, come avvenuto negli anni 2016, 2017 e 2018.

MODIFICHE AL REGIME DEI PIR

Per gli investimenti in PIR costituiti a partire dall'1.1.2019 viene previsto che in ciascun anno di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme e i valori devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi e stipulati con imprese residenti nello Stato italiano o in Stati dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) con stabile organizzazione nel territorio medesimo.

La predetta quota del 70% deve essere investita:

- per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione;
- per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- e per almeno il 5% in quote o azioni di fondi di *venture capital* residenti in Italia oppure nella UE o nello SEE.

Inoltre, gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali devono essere emessi da PMI, come definite dalla raccomandazione 6.5.2003 n. 361 della Commissione Europea.

Disposizioni attuative

Le modalità attuative delle disposizioni relative ai nuovi investimenti agevolati da parte dei PIR, introdotte dalla legge di bilancio 2019, saranno stabilite con un apposito decreto interministeriale.

Distinti saluti.